



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

R. G. 28223 / 2025

Verbale dell'udienza del 19 maggio 2026

È presente per la parte opponente l'avv. Sarah Esposito, la quale si riporta all'atto di citazione, rileva che la controparte ha aderito all'eccezione concernente il difetto di *potestas iudicandi* del Tribunale di Napoli, per esservi competenza di un arbitro individuato in sede negoziale;

è presente per la parte opposta l'Avv. Francesco Cerulli, per delega dei difensori costituiti, il quale ribadisce di aderire all'eccezione di incompetenza.

Il Giudice

Rilevato che la controversia è di natura documentale e che le parti condividono anche il suo esito, le invita a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c.;

l'avv. Esposito precisa le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rilievo della competenza arbitrale, con vittoria delle spese di lite paramtrate al valore della domanda;

l'avv. Cerulli precisa le conclusioni aderendo alla richiesta di individuazione della competenza arbitrale e alla revoca del decreto ingiuntivo, ma chiedendo la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione dello scambio di corrispondenza con lo storico difensore della controparte che aderiva a fare decidere la lite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L'avv. Esposito rileva che il citato difensore non aveva mandato difensivo per questa lite e non poteva impegnare la volontà della parte.

Il Giudice

rilevato che sono state precisate le conclusioni, dispone discussione orale della controversia;

conclusa la discussione, decide, ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., il giudizio, pronunciando la Sentenza che si allega, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Napoli, 19 maggio 2026

dott. Edmondo Cacace

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice unico dott. Edmondo Cacace

nel procedimento civile n. 28223 / 2025 R.G.A.C.

avente ad oggetto: consorzio

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile

Tra

Parte_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sarah Esposito, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, e presso il suo studio in Portici (Na) alla via IV Novembre n. 22 elettivamente domiciliata in giudizio

OPPONENTE

E

CP_1 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo e Matteo Maria Fiorentino, in virtù di procura alle liti depositata in giudizio, e con loro elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Lomonaco n. 3

OPPOSTO

E

CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il **CP_2** opposto ha adito in sede monitoria il Tribunale di Napoli chiedendo l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società [...] **Parte_1** per l'importo di euro di 176.355,82 oltre interessi e spese del procedimento.

In accoglimento di tale richiesta il Tribunale ha emanato il decreto ingiuntivo n. 5838/2025 emesso nel procedimento r.g. 23102/2025.

La società **Parte_1** ha proposto opposizione nei confronti di tale provvedimento eccependo in via logicamente preliminare il difetto della *potestas iudicandi* dell'Autorità Giudiziaria adita, in ragione della presenza di un arbitrato di tipo irrituale individuato in sede contrattuale dalle parti.

Nel costituirsi in giudizio, e altresì nel verbale dell'udienza del 19 maggio 2026, il **CP_2** opposto ha aderito al difetto di competenza, associandosi alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio.

In presenza di tale scenario, nel quale vi è sostanziale coincidenza delle prospettazioni giuridiche e delle richieste delle parti, il Tribunale deve aderire alla soluzione concordata, la cui correttezza emerge del resto dall'art. 20-*bis* dello Statuto del **CP_2**, regolarmente depositato in giudizio (doc. 3 del fascicolo attoreo).

Per tale ragione il citato decreto ingiuntivo deve essere revocato e va individuata la competenza del collegio arbitrale.

In ordine alle spese di lite effettivamente va rilevato che il difensore che ha interloquito nella corrispondenza prodotta non vi è prova fosse munito di procura difensiva ma che alla luce dell'assenza di istruttoria, dell'esito della lite e della decisione che avviene nella stessa prima udienza è conforme ridurre il pagamento delle spese parametrando ai valori minimi di cui al d.m. 55/2014 e ss. modifiche in riferimento alle sole due prima fasi (introduttiva e studio del fascicolo) che sono state effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 5838/2025 emesso nel procedimento r.g. 23102/2025 dal Tribunale di Napoli;

- 2) Dichiaro, in ordine alla domanda giudiziaria proposta nel procedimento, il difetto di competenza del Tribunale di Napoli in ragione della presenza di una clausola negoziale (art. 20-*bis* dello Statuto del **CP_2** opposto) che individua la competenza di un collegio arbitrale;
- 3) Termine *ex lege* per la eventuale riassunzione dinnanzi all'arbitro competente;
- 4) Condanna la parte opposta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di **Parte_1** in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 2.090,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se e come dovute.

Napoli, 19 maggio 2026

Il Giudice

dott. Edmondo Cacace